

# REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA NEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Approvato con determina dell'Amministratore Unico di ATAM SPA n. 8 del 31.03.2021

Rev.	Natura della revisione	Elaborato RACQ	Verificato RGQ	Approvato DG
0.0	Prima emissione	<i>Severette Loulin</i>	<i>Paolo Belli</i>	<i>Carla Savoca</i>

## SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Seggio di gara e commissione giudicatrice – nomina e funzioni
  - 3.1 – Seggio di Gara
  - 3.2 – Commissione giudicatrice
- Art. 4 – Nomina dei commissari
- Art. 5 – Compensi
- Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

La predisposizione del presente documento è necessaria ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività di ATAM alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di ATAM quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme.

Ai sensi della vigente normativa la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico.

Resta fermo che la documentazione amministrativa verrà verificata dal RUP ovvero da un seggio di gara ad uopo costituito.

Considerato l'obbligo di procedere all'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica, la commissione giudicatrice potrà anche svolgere le sedute pubbliche e le sedute riservate anche da remoto.

## **ART. 3 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE – NOMINA E FUNZIONI**

### **3.1 SEGGIO DI GARA**

La verifica della integrità delle buste anche in modalità telematica, la tempestività della presentazione delle offerte nonché l'ammissione dei concorrenti è di competenza del RUP o un seggio di gara ad uopo costituito.

Il RUP è indicato dall'Amministratore Unico nella determina a contrarre.

Potrà esser costituito un seggio di gara nel caso in cui il numero dei concorrenti superiore a 10, ovvero si tratti di appalti aventi un importo superiore alla soglia comunitaria ovvero all'interno dei requisiti di partecipazione siano stati indicati particolari richieste giustificate dalla complessità dell'appalto.

Il seggio di gara sarà composto come segue:

- a) procedure aperte: il RUP e due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
- b) procedure negoziate (art. 36 co. 2 lett. b): il RUP e due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
- c) affidamenti diretti previa richiesta di offerte (art. 36 co. 2 lett. a): il RUP e un segretario verbalizzante;

Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa di ATAM SpA.

La procedura si svolgerà come segue:

- seduta pubblica (o riservata, ove ammissibile in caso di gestione telematica della gara) di verifica formale della documentazione amministrativa pervenuta;
- sedute riservate relative all'esame sostanziale della completezza della documentazione amministrativa ed eventuale soccorso istruttorio fino alla proposta di ammissione/esclusione dei concorrenti.

### **3.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice sarà costituita preferibilmente da personale interno di ATAM SpA.

Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

La Commissione è composta da 3 componenti esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto preferibilmente tra il personale di livello apicale, che dovrà risultare nel provvedimento di nomina della commissione.

I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Per l'assunzione dell'incarico, pertanto, devono rendere apposita dichiarazione sotto forma di autocertificazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione.

Per ogni commissione è nominato segretario, di norma individuato all'interno dell'ufficio gare e appalti. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, non può essere rinominata la medesima Commissione, salvi i casi di comprovata carenza in organico delle specifiche professionalità.

La commissione potrà affiancare il RUP, ove richiesta nella verifica sulle offerte anormalmente basse.

La commissione giudicatrice è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnico-economiche. Essa svolge la propria attività come segue:

- seduta pubblica di verifica della documentazione tecnica pervenuta;
- sedute riservate relative all'esame della documentazione tecnica
- seduta pubblica di apertura alle offerte economiche
- sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte o anomalia dell'offerta, ove richiesta dal RUP.

La commissione potrà lavorare da remoto curandosi di salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.

Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi scrupolosamente. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.

La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il verbale della gara.

Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici al RUP, al personale di ATAM o eventuali consulenti esterni della Società che dovranno fornire piena collaborazione. Nel corso dell'ultima riunione la commissione formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute, essere tempestivamente inviata al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

#### **ART. 4 – NOMINA DEI COMMISSARI**

La commissione giudicatrice è nominata con atto dell'Amministratore Unico di ATAM SpA in cui deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'amministrazione.

L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della commissione conferisce anche l'incarico di Presidente ed individua il segretario.

I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, di norma, tra i dipendenti della Società con esperienza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno di ATAM.

La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale.

La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è obbligatoria. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono:

- svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

Possono essere nominati come componenti della commissione membri esterni alla Società nei seguenti casi:

- accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato
- per ragioni attinenti all'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili

I commissari esterni di norma sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità in primo luogo il Comune di Arezzo in qualità di socio unico di ATAM SpA.

Oltre ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, i commissari potranno essere selezionati all'interno delle seguenti categorie:

- professori universitari scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
- attingendo dagli elenchi di professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara.

Qualora il ricorso alle procedure di cui al precedente comma non sia possibile e si ritenga opportuno proporre la nomina di uno o più commissari con altre modalità, queste devono essere debitamente motivate e formalizzate nell'atto di nomina.

L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso qualora dovuto.

Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme ai curriculum dei componenti, sul sito web di ATAM SpA, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dall'art. 29 del D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

#### **ART. 5 – COMPENSI**

Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

I membri esterni delle commissioni hanno diritto ad un compenso calcolato con riferimento alla complessità dell'oggetto del contratto e all'importo posto a base di gara pari a massimo € 150,00 per ciascuna seduta, con un massimo di € 800,00 a commissario.

I compensi stabiliti sono da intendersi al lordo delle tasse e contributi.

Le spese per la commissione giudicatrice devono essere proposte dal RUP nella relazione propedeutica all'avvio della procedura di gara ed indicate nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura tra le somme a disposizione. Il RUP, nella scelta dell'importo tra il minimo e il massimo previsto, deve, motivatamente, stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari (es: grado di complessità dell'affidamento, numero dei lotti, numero atteso dei partecipanti, criterio di attribuzione dei punteggi, tipologia di progetti ecc.).

#### **ART. 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente provvedimento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Esso, tuttavia, continuerà a trovare applicazione anche a seguito dell'istituzione presso l'ANAC in tutti i casi in cui si procederà alla nomina di uno o più componenti di Commissioni giudicatrici interne ad ATAM SpA nell'ambito delle procedure di scelta del contraente **di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**.

Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia, incluse le linee guida ANAC. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente regolamento risulti in contrasto.